

10631

15/11/2011

Identificativo Atto n. 357

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DELLA PROPRIETA' AGRO-SILVO-PASTORALE DEL COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA (BG), AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I., SUI SITI NATURA 2000.

## **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE E BIODIVERSITA'**

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

### **VISTE**

- La d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14106 "Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza";
- La d.g.r. 30 luglio 2004 n.7/18453 "Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette e delle zone di importanza comunitaria (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori";
- La d.g.r. 25 gennaio 2006 n.8/1791 "Rete Europea Natura 2000:individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti";
- La d.g.r. 13 dicembre 2006 n.8/3798 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti";
- La d.g.r. 18 luglio 2007 n.8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";
- La d.g.r. 20 febbraio 2008 n.8/6648 "Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli

articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

- La d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008" e s.m.i.;
- la d.g.r. del 8 aprile 2009 n.8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008";
- la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTO l'affidamento dell'incarico per la realizzazione delle attività di supporto tecnico relative alle procedure di valutazione di incidenza su piani e interventi riguardanti i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ad ERSAF da parte della DG Sistemi Verdi e Paesaggio, ai sensi della Convenzione Quadro Regione Lombardia-ERSAF sottoscritta, in data 25 febbraio 2011 e repertoriata in data 7 marzo 2011, n. 14990/RCC;

PRESO ATTO che è stata formulata istanza di Valutazione d'Incidenza del Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo-pastorali (di seguito denominato PAF) del Comune di Oltressenda Alta, in provincia di Bergamo, dalla Comunità Montana Valle Seriana, sulla base di Studio di Incidenza , redatto ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e trasmesso con email ad Ersaf in data 26 luglio 2011;

VISTO il parere istruttorio in merito alla Valutazione di Incidenza del Programma, trasmesso in data 27 ottobre 2011 (prot. 0010785/11/SC) dal Dipartimento dei Servizi al Territorio Rurale e alle Foreste di ERSAF;

PRESO ATTO che il territorio comunale di Oltressenda Alta include i seguenti siti della Rete Natura 2000: \_

- SIC IT2060005 Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana;
- ZPS IT2060401 Parco Regionale delle Orobie Bergamasche.

CONSIDERATO che la proprietà silvo-pastorale del Comune di Oltressenda Alta si estende su 341,46 ha, di cui 339,71 compresi nel SIC e 323,37 nella ZPS.

RILEVATO dal PAF che i soprassuoli boschivi si distinguono in:

1. Fustaia di produzione (pecceta montana e subalpina dei substrati carbonatici, piceo-faggeto, faggeta montana dei substrati carbonatici) nelle particelle n. 1, 2 e 4, per una superficie lorda complessiva di 49,11 ha;
2. Ceduo coniferato (piceo-faggeto, faggeta montana dei substrati carbonatici) nelle particelle n. 3 e 5, per una superficie lorda complessiva di 9,11 ha;
3. Ceduo matricinato (orno-ostrieto tipico) nella particella n. 6 per una superficie lorda complessiva di 9,01 ha.

RILEVATO dal PAF che, poiché tutti i soprassuoli indicati come fustaia di produzione e ceduo coniferato e parte di quelli indicati come ceduo matricinato sono compresi in territorio SIC e ZPS, il trattamento proposto si conforma anche alle disposizioni delle normative vigenti per i siti Natura 2000 (in particolare all'art. 48 del R.R. n. 5/2007) attraverso le seguenti indicazioni:

- a) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
- b) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
- c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- d) in tutti i boschi, ad eccezione di quelli intensamente fruiti, è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi 01 aprile - 31 luglio, per boschi posti tra 600 e 1000 m slm, e 15 aprile - 31 luglio, per quelli sopra 1000 m slm, salvo che per garantire la sicurezza del cantiere durante le attività selvicolturali o per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
- e) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
- f) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 del R.R. 5/2007, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- g) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

RILEVATO dal PAF che il patrimonio pastorale del Comune di Oltressenda Alta è costituito

dall'Alpe Verzuda (125,16 ha, particella 200), per il quale si prevedono i seguenti interventi:

- il decespugliamento ed il contenimento della vegetazione arborea sul pascolo, soprattutto alla prima stazione e nell'area di confine con la seconda (ha 5,00);
- la manutenzione della viabilità di servizio interna (sentieri);
- gli spietramenti alla prima stazione di pascolo (ha 3,5);
- la ripulitura (con cadenza biennale) della pozza presso la baita alta;
- la ristrutturazione della baita bassa con rifacimento del tetto e la sistemazione delle murature e dei camini;
- la ristrutturazione della porcilaia e della stalletta, con analogo intervento sui tetti e sulle murature;
- la ristrutturazione della baita alta e della tettoia, con sistemazione murature e rifacimento coperture.

RILEVATO dal PAF che per adeguare la rete viaria alle esigenze di gestione delle fustaie produttive si prevede la realizzazione di due nuovi tracciati:

1. una strada di 3° categoria per consentire il servizio del complesso silvo-pastorale di Verzuda (alpeggio e particelle forestali n. 1 e 2), che partendo dal Moschel segue la comunale di Foppa Fosca fino alla valle Rigada e successivamente il sentiero per la baita bassa di Verzuda, attraversando la particella n. 2;
2. una strada di 3° categoria che completi il servizio alla particella n. 4 seguendo la vecchia mulattiera comunale dei Fassoli.

Rilevato dal PAF la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla viabilità silvo-pastorale, in particolare:

- sulla strada vicinale di Croce e Palazzo (con inizio in località Dosso) sono previsti: la pavimentazione della sede stradale nei tratti più dissestati e di maggior pendenza; in località Busele, la sistemazione del dissesto localizzato sul versante a monte e l'adeguamento della larghezza; su tutto il tracciato, il riporto di inerte nei tratti a fondo argilloso, l'adeguamento della larghezza e la realizzazione di canalette trasversali per la regimazione delle acque meteoriche;
- per le strade comunali di Foppa Fosca e del Lo: la realizzazione di canalette trasversali, la pavimentazione con acciottolato e la sistemazione dei tratti a fondo dissestato (con riporti di inerte, livellamenti, adeguamenti della larghezza e del tracciato).

RILEVATE dal PAF, altresì, le seguenti proposte di intervento:

- manutenzione dei sentieri e delle mulattiere;
- realizzazione di aree sosta attrezzate (tavoli, panchine, barbecue, bacheche informative), cartellonistica e segnaletica;
- realizzazione di una struttura di accoglienza in località Verzuda (formazione di un punto informativo dove, oltre ad un'area di sosta, sarà realizzata una struttura in legno per l'accoglienza ed eventualmente per l'esercizio di attività sportive a carattere amatoriale, tipo Parco Avventura).

RILEVATO dallo Studio che:

- tra gli interventi selvicolturali previsti dal PAF (taglio a scelta per gruppi e per pedali, tagli successivi, tagli raso matricinati, diradamenti selettivi, tagli fitosanitari e tagli di avviamento all'altofusto) quelli di possibile maggiore incidenza sono i tagli raso matricinati

che, tuttavia interessano superfici esterne agli habitat e sono indirizzati a favorire la diffusione di specie appartenenti agli habitat comunitari presenti in zona (latifoglie nobili);

- la manutenzione dei fabbricati in alpeggio comprende lavori che non comportano incrementi di volume o variazioni di destinazione d'uso e, pertanto, non provocano alterazioni significative dei luoghi interessati, mentre la manutenzione della pozza esistente nella stazione alta dell'alpeggio riguarda una superficie esterna agli habitat e consiste nell'asportazione del materiale terroso che invade l'invaso riducendone la funzionalità;
- i decespugliamenti e gli spietramenti previsti dal PAF nell'alpe Verzuda favoriscono la conservazione dell'habitat "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine" (cod. 6170) ed il miglioramento ambientale a fini faunistici;
- la realizzazione di linee per gru a cavo è un intervento provvisorio che non comporta apprezzabili perdite di superficie negli habitat coinvolti, essendo assai limitato l'ingombro delle stazioni di arrivo/ partenza e di eventuali piloni intermedi;
- la manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale non produce significativi impatti sul sistema Natura 2000, riguardando tracciati già esistenti per i quali sono previsti modesti adeguamenti. Incidenze più apprezzabili derivano dalla formazione delle due nuove strade (Moschel-Verzuda, Croce-Fassoli), una delle quali (viabilità d'accesso all'alpeggio) può considerarsi anche favorevole al mantenimento di habitat, in quanto sostiene la continuazione dell'attività pascoliva;
- la realizzazione di aree di sosta attrezzate, cartellonistica e segnaletica interessa modestissime superfici di habitat e in linea di massima non produce significativi impatti sul sistema Natura 2000 soprattutto perché le opere vengono realizzate in corrispondenza di luoghi già naturalmente predisposti per questo tipo di fruizione (aree sterili ai lati delle strade, superfici a morfologia comoda nei boschi). Saranno valutati al momento, sulla base del progetto esecutivo/definitivo, solo i casi di interventi particolari, come la realizzazione della struttura d'accoglienza di Verzuda.

RILEVATE dallo Studio, inoltre, le seguenti osservazioni e proposte di mitigazione:

- in termini quantitativi, l'incidenza per sottrazione diretta di suolo risulta trascurabile, anche per effetto degli interventi di mitigazione che dovranno essere previsti per ogni singolo intervento, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio;
- l'effetto di frammentazione ed isolamento degli habitat e delle popolazioni faunistiche in esse presenti appare del tutto trascurabile, in quanto tutte le azioni del PAF non prevedono la formazione di barriere protettive o di altri manufatti che possano costituire ostacoli invalicabili per gli animali;
- le emissioni inquinanti ed i rumori possono essere sensibilmente ridotti adottando alcuni accorgimenti, come l'uso di combustibili di miglior qualità, la copertura dei mezzi di trasporto, la bagnatura superfici sterrate, l'uso non prolungato dei mezzi particolarmente rumorosi, l'esecuzione dei lavori in periodi non interferenti con le esigenze faunistiche;
- misure di mitigazione degli interventi forestali sono l'applicazione delle Norme Forestali Regionali, articoli 24 "Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito" e 48 "Prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000". In particolare, si prevede:
  - a) il rilascio all'invecchiamento indefinito di 4-5 piante/ha. Gli alberi per l'invecchiamento devono essere differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio-grossi (superiori ai 30-50 cm a seconda delle specie) e esemplari di aspetto particolare, ramosi, policormici, con cavità, ecc. Le piante morte vanno sostituite, ma non asportate, né abbattute.;

b) il rilascio di almeno 10 alberi morti/ha.

- nelle aree soggette a trasformazione temporanea (scarpate, aree di cantiere), il ripristino dello stato originario sarà realizzato utilizzando il cotico erboso accantonato durante gli scavi, che nelle formazioni erbose calcicole potrà essere integrato con lo spargimento di sementi autoctone certificate (provenienti da vivai regionali e alpini);
- qualora in alcuni habitat venga rilevata la presenza di specie vegetali oggetto di particolare salvaguardia, la loro eventuale soppressione dovrà essere mitigata da specifici interventi compensativi, quale il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva che tende progressivamente a colonizzare le associazioni erbacee, trasformandole lentamente in superfici boscate;
- è necessario evitare periodi e zone che possono interferire con fasi delicate della biologia di specie Natura 2000 ed un'accurata gestione della fase di cantierizzazione con accorgimenti per minimizzare danni e disturbi;
- i singoli progetti proposti possono comunque richiedere lo sviluppo di specifici Studi per la Valutazione di Incidenza.

PRESO ATTO che con nota n. 0007825/11/SC del 27/07/11 ERSAF ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, All. C della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, il parere di Valutazione di Incidenza al Parco delle Orobie Bergamasche, in quanto ente gestore dei Siti della Rete Natura 2000 interessati dalle azioni del PAF.

VISTA la nota n. 519 del 23/03/11 del Parco delle Orobie Bergamasche trasmessa ad ERSAF con posta certificata il 01/08/11 nella quale si esprime parere favorevole al PAF, con le seguenti prescrizioni:

- il Regolamento di applicazione del Piano di Assestamento dovrà essere integrato con un apposito articolo che disponga, per i territori ricadenti nei siti Natura 2000, l'applicazione delle misure di conservazione disposte nell'art. 48 del R.R. n. 5/2007 e s.m.i., così come indicato nella Relazione di Piano e nello Studio d'Incidenza;
- negli elaborati cartografici costituenti il PAF siano evidenziati, con apposito segno grafico, i confini del SIC IT2060005 "Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana" e della ZPS IT2060401 "Parco Regionale Orobie Bergamasche";
- i progetti esecutivi relativi ad interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di fabbricati rurali e manufatti, di sentieri, mulattiere ed infrastrutture viarie esistenti, e l'installazione di cartellonistica e segnaletica, qualora inclusi nei siti Natura 2000, dovranno essere sottoposti a specifica Valutazione d'Incidenza (anche attraverso procedura semplificata) preliminarmente alla loro realizzazione;
- per la viabilità di nuova realizzazione, ricadente nei siti Natura 2000, la scelta del tracciato definitivo dovrà essere effettuata al fine di minimizzare gli impatti determinati sugli habitat interessati, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, ponendo particolare attenzione alla conservazione dei siti di rifugio e nidificazione delle specie faunistiche che rientrano nell'All. I della Direttiva Uccelli e nell'All. II della Direttiva Habitat, nonché prevedere adeguate misure di compensazione;
- in particolare, per la strada denominata "Moschel – Baita bassa Verzuda" la Valutazione di Incidenza potrà essere avviata solo previa verifica della fattibilità geologica dell'intervento ed ottenimento del relativo svincolo idrogeologico.

PRESO ATTO che il Parco delle Orobie Bergamasche ha espresso parere a seguito di sua specifica richiesta di integrazione inviata con nota 2686 del 09/12/2010.

VISTA la documentazione integrativa che il Consorzio Forestale Alto Serio ha prodotto in data 02/02/2011 in risposta alla richiesta dell'Ente Parco di riesaminare la proposta di realizzazione della strada agro-silvo-pastorale "Moschel-Verzuda", richiamando i disposti normativi regionali sulle misure minime di conservazione della ZPS e sottolineando la possibilità di raggiungere l'alpeggio con una breve diramazione dell'esistente strada "Moschel-Pagherola".

RICHIAMATA la DGR n. 8/9275 del 08/04/2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008", ed in particolare le disposizioni riguardanti gli "Ambienti forestali alpini" e gli "Ambienti aperti alpini", presenti nella ZPS IT2060401 "Parco Regionale Orobie Bergamasche", secondo le quali *"è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti"*.

CONSIDERATO che dalla documentazione integrativa, in particolare dal confronto tra le incidenze prodotte dalle due strade poste in alternativa l'una all'altra ("Moschel-Verzuda" e "Moschel-Pagherola") ne deriva una sostanziale parità d'impatto sui Siti Natura 2000, nonostante la presenza del divieto sopracitato e del maggiore impatto negativo derivante dalla maggiore superficie di habitat sottratta con la realizzazione della nuova strada "Moschel-Verzuda".

CONSIDERATO che tutti i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 di competenza del Parco delle Orobie Bergamasche sono stati approvati in via definitiva con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 30/09/2010.

RILEVATO che le informazioni sugli habitat Natura 2000 e la cartografia degli stessi riportate nello Studio d'Incidenza non risultano aggiornate con i contenuti dei recenti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 adottati e approvati dal Parco delle Orobie Bergamasche.

RITENUTO opportuno il recepimento da parte del PAF delle nuove indicazioni fornite dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 interessati dal PAF stesso, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione e alla localizzazione degli habitat di interesse comunitario.

CONSIDERATO che il Piano ed il relativo Studio non forniscono elementi sufficienti per la valutazione d'incidenza di alcune tipologie d'intervento proposte.

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della nona legislatura.



## DECRETA

A. Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei siti, riguardo al Piano di Assestamento Forestale della proprietà agro-silvo-pastorali del Comune di Oltressenda Alta (BG), ferme restando le seguenti prescrizioni per gli interventi ricadenti nel SIC "Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana" e/o nella ZPS "Parco Regionale Orobie Bergamasche" o in adiacenza ad essi, se non previsti o non conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei due siti Natura 2000:

1. Dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza (anche solo attraverso procedura semplificata, ove previsto) preliminarmente alla loro realizzazione:
  - i progetti esecutivi relativi alla realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale, fermo restando il divieto attualmente vigente in area ZPS, ai sensi della DGR 8/9275 del 08/04/09;
  - i progetti esecutivi relativi ad interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di fabbricati rurali e manufatti e di infrastrutture viarie esistenti;
    - il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della struttura di accoglienza in località Verzuda.
2. Dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza preliminarmente alla loro realizzazione:
  - i progetti esecutivi relativi alla realizzazione di aree sosta attrezzate (tavoli, panchine, barbecue, bacheche informative).
3. Nel caso in cui fosse realizzata nuova viabilità in area ricadente nel SIC, la scelta del tracciato definitivo dovrà essere effettuata al fine di minimizzare gli impatti determinati sugli habitat interessati, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, ponendo particolare attenzione alla conservazione dei siti di rifugio e nidificazione delle specie faunistiche che rientrano nell'All. I della Direttiva Uccelli e nell'All. II della Direttiva Habitat, nonché prevedere adeguate misure di compensazione. In particolare, per la strada denominata "Moschel – Baita bassa Verzuda" la procedura di valutazione di incidenza potrà essere avviata solo previa verifica della fattibilità geologica dell'intervento ed ottenimento del relativo svincolo idrogeologico.
4. Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale dovranno essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/03 e del D.Lgs 214/05, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria (per maggior informazioni contattare il Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax al n. 02-67404602 o con e-mail a [infofito@ersaf.lombardia.it](mailto:infofito@ersaf.lombardia.it)).

5. il Regolamento di applicazione del Piano di Assestamento dovrà essere integrato con un apposito articolo che disponga, per i territori ricadenti nei siti Natura 2000, l'applicazione delle misure di conservazione disposte nell'art. 48 del R.R. n. 5/2007 e s.m.i., così come indicato nel Piano e nello Studio d'Incidenza, in particolare:
- a) prevedere il rilascio all'invecchiamento indefinito di 4-5 piante/ha. In tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di specie autoctone. Gli alberi per l'invecchiamento devono essere differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio-grossi (superiori ai 30-50 cm a seconda delle specie) e esemplari di aspetto particolare, ramosi, policormici, con cavità, ecc. Le piante morte vanno sostituite, ma non asportate, né abbattute.;
  - b) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
  - c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
  - d) in tutti i boschi, ad eccezione di quelli intensamente fruiti, è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi 01 aprile - 31 luglio, per boschi posti tra 600 e 1000 m s.l.m., e 15 aprile – 31 luglio, per quelli sopra 1000 m s.l.m., salvo che per garantire la sicurezza del cantiere durante le attività selvicolturali o per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
  - e) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
  - f) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 del R.R. 5/2007, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
  - g) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.
6. Negli elaborati cartografici costituenti il PAF siano evidenziati, con apposito segno grafico, i confini del SIC IT2060005 "Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana" e della ZPS IT2060401 "Parco Regionale Orobie Bergamasche".
7. Nell'attuazione degli interventi, previsti dal Piano di Assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Oltressenda Alta all'interno dei Siti Natura 2000, si dovranno tenere in debita considerazione i contenuti dei Piani di Gestione della ZPS "Parco regionale Orobie Bergamasche" e SIC "Val Sedornia-Val Zurio-Pizzo della Presolana" approvati dall'Ente Parco con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 30/09/2010, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione e alla localizzazione degli habitat di interesse comunitario.
8. Varianti sostanziali del Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo-pastorale del Comune di Oltressenda Alta dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza.

9. Le prescrizioni sopracitate dovranno essere recepite dal Regolamento attuativo del Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo-pastorale del Comune di Oltressenda Alta.

B. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Comunità Montana Valle Seriana, al Parco regionale delle Orobie Bergamasche e alla Struttura Foreste di Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura

Dott. Antonio Tagliaferri